



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, alla pubblica udienza del 03/09/2013 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa N.920/2012 intercorrente tra:

ANTONIO SANTE FILAZZOLA rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv VADRUCCI DEBORA presso cui elettivamente domicilia in VIA GIARDINI N. 636 41100 MODENA giusta procura in atti,
ricorrente

C O N T R O

SELECTA SPA rapp.to e dif.so dall'Avv SCIOLTI ROSSELLA, presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti
resistente

in punto a: pagamento somme e risarcimento danni

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26/9/2012 l'ing. Antonio Sante Filazzola conveniva in giudizio la società "Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare" propria ex datrice di lavoro, al fine di ottenerne condanna al pagamento *"della somma di € 630,00"* a titolo di compenso forfetizzato per lavoro straordinario, oltre ad € 20.000,00 per *"risarcimento del danno subito a causa delle indotte dimissioni"*.

Esponendo il ricorrente di avere lavorato alle dipendenze di Selecta a far data dal 3.09.2007, assunto con qualifica di impiegato, mansioni di analista programmatore ed inquadramento al livello B1 CCNL dipendenti aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali; la retribuzione mensile netta era pari ad € 1.350,00, corrisposta per 13 mensilità e onnicomprensiva di eventuali ore di straordinario (c.d. straordinario forfetizzato, cfr. doc. n. 1 ric).

1 A causa di diverbi con la datrice di lavoro, il ricorrente nel corso del 2010 comunicava alla società di non essere più disponibile a prestare attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro; di talchè, dopo qualche mese, l'azienda disponeva la revoca della forfetizzazione delle ore di straordinario, per l'effetto comunicando al dipendente che *"le ore di straordinario che Lei effettuerà dovranno essere richieste preventivamente ed autorizzate dal Suo Responsabile"*.

A causa della condotta illegittima della datrice di lavoro, l'ing. Antonio Sante Filazzola presentava in data 14 febbraio 2011 le proprie dimissioni per i seguenti motivi: *"Modifica unilaterale, per esclusiva Vs. volontà, dei criteri di determinazione della retribuzione concordata in data 03/09/2007"* (doc. n. 9).

Da qui il seguente ricorso, con il quale il lavoratore chiede la corresponsione della indennità per lavoro straordinario a forfait relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011 pari ad € 630,00, oltre al risarcimento del danno causato dall'essere stato il ricorrente costretto a rassegnare le proprie dimissioni, costretto ad accettare un lavoro che comporta continue trasferte all'estero, impossibilitato ad onorare i propri debiti verso i fratelli per l'acquisto della casa in comproprietà; il preteso danno è stimato in complessivi € 20 mila.

Si costituiva l'azienda Selecta s.p.a, che eccepiva in via pregiudiziale l'inesistenza del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 comma 2 c.p.c. e sulla nullità della notifica, atteso che il ricorso è stato proposto e notificato a *"Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare"*, soggetto inesistente, e non già, come correttamente avrebbe dovuto essere (cfr. visura camerale doc. n. 1), a Selecta S.p.A.; e la nullità del ricorso per nullità della procura *ad litem* in calce al ricorso introduttivo. Nel merito l'azienda sosteneva la piena legittimità del proprio operato.

Il GL esperiva tentativo di conciliazione che non dava esito per mancata accettazione da parte del ricorrente.

Non necessitando la causa attività istruttoria, all'udienza del 3/9/2013 la stessa veniva discussa dalle parti e decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Possono ritenersi superabili le due eccezioni pregiudiziali poste da parte resistente, atteso, con riguardo all'identificazione della società resistente, che la stessa è denominata in ricorso '*Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare*' invece che, più semplicemente '*Selecta s.p.a.*', ma l'aggiunta nella denominazione rende comunque sostanzialmente ben identificabile l'azienda, della quale appare corretto l'indirizzo di notifica presso la sede legale, e il numero di partita iva; sicchè è ben applicabile al caso in esame l'orientamento consolidato della SC, in base al quale la erronea indicazione della denominazione della persona giuridica convenuta determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione del soggetto convenuto, cosa da escludersi nel caso in esame non ingenerando il suddetto errore una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (cfr. ex plurimis Cass.Sez. 3, *Sentenza n. 17771 del 05/09/2005*). Con riguardo poi alla procura speciale, si deve ritenere quella apposta nell'ultimo foglio del ricorso del tutto idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art.83 c.p.c., a fronte anche della più recente giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 28839 del 27/12/2011*) e della circostanza che nella stessa è previsto il domicilio del ricorrente presso il Tribunale di Reggio Emilia, sede dove si è instaurata la presente azione giudiziaria.

Nel merito, tuttavia, come s'è detto, il ricorso appare infondato.

2

E' infatti pacifico tra le parti (e comunque attestato anche dal doc.2 di parte ricorrente) che l'ing. Filazzola espresse la propria volontà, a causa del mancato rispetto degli accordi sul proprio passaggio di livello da parte della datrice di lavoro, di non espletare più lavoro straordinario, che era divenuto per lui particolarmente gravoso.

3

E' altrettanto pacifico che il compenso per il lavoro straordinario fino ad allora prestato era stato retribuito a mezzo di importo forfettario mensile pattuito in sede contrattuale (cfr. lettera di assunzione a tempo indeterminato del 24 luglio 2007, con cui si concordava una retribuzione mensile netta pari ad euro 1350,00 comprendente lo svolgimento di eventuali ore

di superamento del normale orario di lavoro; e cfr. le successive buste paga nel quale lo straordinario a forfait è indicato nella somma di € 210,00 mensili).

3 E' infine ammesso da parte ricorrente che, nonostante il proprio rifiuto ad effettuare lavoro straordinario, qualche ora in più fu comunque prestata dall'ing. Filazzola al fine di terminare progetti che aveva in corso (e la circostanza trova corrispondenza nel documento di Selecta prodotto all'udienza del 11/1/2013); e che, a fronte di tali prestazioni, l'importo forfettario fu comunque erogato.

Ciò premesso, in data 20.12.2010 la ditta Selecta s.p.a. modificava la gestione delle ore straordinarie, con decorrenza dal 01 gennaio 2011 : *“L'azienda ritiene opportuno ripristinare la gestione delle ore di lavoro straordinario a Lei riconosciute a titolo di straordinario a forfait riportandola al trattamento previsto dal CCNL. A tale proposito Le ricordiamo che il suo orario di lavoro è: 8,30 – 12,30-13,30-17,30 dal Lunedì al Venerdì e che si considera straordinario il tempo lavorato successivamente al termine della normale giornata di lavoro. Le ore di straordinario che Lei effettuerà dovranno essere richieste e previamente autorizzate dal suo responsabile. La sua retribuzione mensile lorda complessiva sarà pari a 1824,57. ”.* (cfr. doc. n. 5).

Ritiene il Giudice, sulla scorta di univoci precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, che la modifica effettuata da parte dell'azienda, a fronte del rifiuto del proprio dipendente di effettuare lavoro straordinario (e del mancato espletamento di fatto dello stesso) sia legittima, atteso che, come noto, *“Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa. Ne consegue che detto principio non impedisce che una delle voci della retribuzione (nella specie quella relativa all'indennità di trasferta di un dipendente di una società privata con funzioni di contabile) possa essere ridotta o soppressa*

4

purché la retribuzione base complessiva del dipendente medesimo non venga a risentirne negativamente” (così Cass.Sez. L, Sentenza n. 4055 del 19/02/2008; in caso poi identico al presente, in materia di straordinario forfetizzato, si veda Cass.Sez. L, Sentenza n. 11460 del 18/11/1997).

Nel caso in esame, essendo la decisione unilaterale e non estorta del lavoratore quella di non prestare più lavoro straordinario, è pienamente legittima la scelta dell'azienda di 'regolamentare' tale decisione non già vietando lo straordinario, ma riportando l'eventuale prestazione dello stesso alle normali regole del CCNL (in base al quale lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato, e viene retribuito ad ora prestata sulla base delle tariffe contrattuali).

Pertanto, alcuna somma è dovuta da SELECTA per straordinario forfetizzato relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011, periodo in cui è certo che la legittima modifica aziendale aveva escluso la corresponsione del pagamento dello straordinario a forfait; né è stato dimostrato (ma neppure allegato) dal ricorrente che si sono svolte di fatto prestazioni straordinarie non retribuite. Nella sostanza: nessuno straordinario è stato svolto, e quindi nessuno straordinario deve essere retribuito (né ad ore, né a forfait).

Ritenuta legittima la scelta aziendale, ne consegue che le dimissioni del lavoratore non sono state rassegnate per giusta causa ovvero estorte/imposte dall'azienda, ma sono frutto di una libera e consapevole scelta dello stesso ing.Filazzola, non foriera di alcun danno risarcibile da parte dell'azienda.

5

Solo ad abundantiam si nota che comunque gli ipotetici danni esposti dal ricorrente non sono stati oggetto di benché minima allegazione e prova, ed appaiono del tutto generici.

6

Quanto alle spese di lite, sulla base del chiaro ed insormontabile disposto dell'art.91 c.p.c., a fronte dell'ingiustificato ed incomprensibile rifiuto del ricorrente ad accettare una proposta conciliativa del Giudice, ben superiore all'attuale esito del giudizio (cfr. verbale di causa del 11/1/2013), il ricorrente è condannato all'integrale rifusione delle stesse in favore della società convenuta, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente all'integrale rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, spese che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, 03/09/2013

Il Giudice

dott.ssa Elena Vezzosi